



Comune di Casorate Sempione Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II- AREE PARCHI

ART. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 3 – Uso strutture

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 4 – Manutenzione parchi gioco

ART. 5 – Sanzioni

ART. 5 bis - Pagamento in misura ridotta

ART. 5 ter – Spese

ART. 5 quater - Sanzione amministrativa accessoria

ART. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

ART. 7 – Uso del parco in via eccezionale

ART. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Lo scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II- AREE PARCHI

ART. 2 - Ubicazione parchi

I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Casorate Sempione di cui al presente regolamento sono identificati con separati appositi atti amministrativi.

TITOLO III- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 3 - Uso strutture

E' fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

E' vietato l'accesso nei parchi giochi:

- Ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- Alle biciclette o altri velocipedi;
- Ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' altresì vietato:

- Fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- Creare punti di bivacco;
- Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- Campeggiare e/o pernottare;
- Calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- Giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- Produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- Soddisfare bisogni fisiologici;

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 4 - Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata dall'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

ART 5 - Sanzioni

Per quanto non diversamente normale dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ART 5 bis - Pagamento in misura ridotta

- E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento mediante versamento di una somma pari al terzo del massimo o, se più favorevole al doppio del minimo, nel termine di 60 gg. dalla contestazione immediata e dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
- Il pagamento in misura ridotta entro il termine predetto determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. Con riferimento agli scritti difensivi, nel caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

ART 5 ter - Spese

Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

ART 5 quater - Sanzione amministrativa accessoria

- Alla violazione dei regolamenti si applicano le sanzioni accessorie previste dalla legge;
- E' sempre prevista la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi nei casi in cui dalla violazione derivi un danno e comunque una modificazione non consentita dello stesso;
- Il pagamento in misura ridotta è consentita solo dopo che il trasgressore abbia adempiuto alla sanzione accessoria di cui al comma precedente.

ART. 6 - Vigilanza e osservanza del regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidato al servizio di Polizia Locale.

Rimane ferma la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

ART. 7 - Uso del parco in via eccezionale

La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopracitata.

ART. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.